

Precari, caccia aperta all'indennità

AZIENDA SCUOLA

Di Antimo Di Geronimo

Scade il 31 marzo prossimo il termine per le domande. Riguarda anche il personale non docente

L'istanza per la disoccupazione maturata nel corso del 2008

I docenti e i non docenti, che intendono percepire l'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti, hanno tempo fino al 31 marzo prossimo per presentare la domanda. L'istanza può essere presentata anche da coloro che attualmente stanno lavorando, a differenza della disoccupazione con i requisiti ordinari, che presuppone l'assenza totale di rapporto di lavoro. La presentazione della domanda consente ai precari di ottenere un indennizzo per i periodi in cui non hanno lavorato nel 2008, a patto che siano in grado di vantare almeno 78 giorni di servizio, sempre nel 2008 e almeno un contributo settimanale versato entro il 31 dicembre del 2006. Per accedere al beneficio non è prevista l'iscrizione all'ufficio di collocamento e, quindi, l'indennità può essere chiesta anche da chi si trova attualmente in costanza di rapporto di lavoro. Ciò vuol dire che potranno accedere al beneficio anche coloro che sono stati immessi in ruolo dal 1° settembre 2008 in poi. Sempre che nel 2008 siano incorsi in periodi in cui siano stati disoccupati. Si pensi per esempio al supplente con nomina fino al 30 giugno, che sia stato immesso in ruolo al 1° settembre. E dunque che sia in grado di far valere i mesi di luglio e agosto.

Non spetta a chi si dimette

L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). Ed è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).

I requisiti

Il beneficio spetta quando il lavoratore può far valere un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità). Per esempio, per le indennità pagate nel 2009, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2006. Fermo restando che oltre all'anzianità contributiva biennale è necessario far valere almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (per esempio, maternità, malattia, permessi retribuiti).

L'importo

Per i primi 120 giorni, l'indennità giornaliera non può superare il 35% della retribuzione media giornaliera (la percentuale sale al 40% per i periodi successivi), nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06, elevato a 1.014,48 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07. L'indennità è pagata dall'Inps con un unico assegno inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque non superiore a 180 giornate.

La domanda

La domanda va presentata all'Inps, su appositi moduli reperibili presso le sedi, oppure direttamente sul sito dell'Inps, nella sezione dedicata alla modulistica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. È necessario allegare anche il modello 86/88bis, la cui compilazione è a cura delle scuole dove si è lavorato nel 2008.

Il ricorso

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al comitato provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al comitato provinciale, può essere: presentato agli sportelli della sede dell'Inps che ha respinto la domanda; inviato alla sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; presentato tramite uno degli enti di patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

Condizioni ordinarie

L'indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti è alternativa a quella con i requisiti ordinari, che si ottiene quando il lavoratore può far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni. Fermo restando il possesso di un'anzianità contributiva di due anni. Per accedere all'indennità con i requisiti ordinari, inoltre, è necessario presentare la domanda dopo il licenziamento, fermo restando la preventiva iscrizione al collocamento. E comunque, entro 68 giorni dalla data del licenziamento. Questa indennità, dunque, è incompatibile con la costanza del rapporto di lavoro. E quindi possono chiederla soltanto coloro che cessano dal servizio per recesso unilaterale da parte dell'amministrazione. L'indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l'ottavo mese e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione. L'importo massimo dell'indennità è di 858,58 elevato a 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a 1.857,48.